

# Gentile Cliente

Finalmente attraverso i nostri sistemi potrà separare, ridurre e riciclare **RISPARMIANDO**. La invitiamo ad informarsi presso l'ufficio competente del Suo Comune, per poter usufruire concretamente della riduzione sulla tassa comunale per lo smaltimento rifiuti in conformità al **D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e al D.P.R. 27/04/99 n.158** di cui trova un estratto nelle pagine seguenti.



## GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*

“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 legge 23 ottobre 1992, n. 412 (2), concernente il riordino della finanza territoriale (3)”.

### [... **Art.67: Agevolazioni.**

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali **gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico** ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3...]

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158*

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.” (*Suppl. ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999*).

[... **Art.7: Agevolazioni e coefficienti di riduzione.**

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio